

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 18 settembre 2020, n. 224 Art. 9, comma 2, e art. 24, co. 2 e co. 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. **Voltura dell'autorizzazione all'esercizio e mantenimento dell'accreditamento in capo alla Società "Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l." di Racale (LE) di una Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto denominata "Villa Felice", sita nel Comune di Racale (LE) alla Via Ospina, a seguito di affitto del ramo di azienda dalla "Società Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co." di Racale (LE).**

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche, prorogata con D.D. n. 105 del 07/05/2020 del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1117 del 16/07/2020, di conferimento dell'incarico dirigenziale, in applicazione dell'art. 5, comma 9 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 2 *"La Comunità alloggio, ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a più elevata intensità assistenziale, con copertura assistenziale per 12 ore giornaliere, accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali sufficientemente acquisite."*

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- all'art. 9, comma 2 che: *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1,*

nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.”;

- *all'art. 24, comma 5 che “Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare.”.*

Con nota trasmessa con PEC del 10/10/2018, ad oggetto “Comunicazione affitto ramo d'azienda”, il legale rappresentante della Società “Centro Socio Assistenziale Villa Felice s.a.s. di M. Migliaccio & Co.” di Racale (LE), titolare della Comunità Alloggio Psichiatrica (art. 2 R.R. n.7/2002) denominata “Comunità Alloggio Villa Felice” con n. 8 posti letto, sita nel Comune di Racale (LE) alla Via Ospina snc, autorizzata all'esercizio dal Comune di Racale con atto n. 54 del 20.11.1998 e successiva nota sindacale del 17/03/2006 e accreditata istituzionalmente con Determina Dirigenziale del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) della Regione Puglia n. 75 del 19 marzo 2013, ha comunicato a questa Sezione quanto segue:

“ai sensi del comma 2 art. 9 della Legge Regionale n. 9/2017 e s.m. e i. di aver concesso in affitto, in data 01.10.2018, alla Società Villa Felice Servizi Socio-Sanitari s.r.l., con sede in Racale (LE) alla Via Gallipoli n. 298, il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di “Comunità Alloggio Psichiatrica, ex art. 2 Reg. Reg. n. 7/2002, denominata “Comunità Alloggio Villa Felice, dotata di n. 08 posti letto, giusto contratto di affitto di azienda redatto in data 27.09.2018, dal Dott. Novelli Antonio, Notaio in Gallipoli (LE) iscritto al Collegio Notarile di Lecce, registrato a Casarano (LE) il 01/10/2018 al n. 7718, repertorio n. 86309

raccolta n. 30369 (...), chiedendo “La voltura dell'autorizzazione all'esercizio a favore della società Villa Felice Servizi Socio-Sanitari s.r.l., con sede in Racale (LE) alla Via Gallipoli n. 298, Amministratore Unico Migliaccio Marco Giuseppe, nato (omissis), e la conferma dell'accreditamento istituzionale” ed allegandovi:

“

- 1) *Copia contratto di affitto;*
- 2) *Copia certificato iscrizione CCIAA della Società (che prende in affitto il ramo d'azienda);*
- 3) *Autocertificazione assenza condanne penali e carichi pendenti dell'Amministratore Unico della Società (che prende in affitto il ramo d'azienda).”.*

Con il sopra citato contratto, con il quale la Società “Centro Socio-Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co.” concede in affitto alla Società “Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l.” la “Comunità Alloggio Villa Felice” sita nel Comune di Racale (LE) alla Via Ospina s.n., si conviene e si stipula, tra l'altro, che:

“(...)

4) *Durata del contratto*

Il contratto avrà durata di anni sei (6), con decorrenza dall'avverarsi della condizione di cui al successivo art. 7 (condizione sospensiva).

Il contratto potrà essere prorogato di altri sei (6) anni, se nessuna delle parti avrà comunicato all'altra, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il diniego al rinnovo, entro tre mesi prima dalla sua naturale scadenza.

“(...)

7) *Condizione sospensiva*

Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva che l'affittuaria ottenga la voltura a proprio nome di tutte le autorizzazioni attualmente facenti capo alla Società affittante, autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento dell'attività oggetto del presente.

Il mancato ottenimento della voltura delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento delle attività programmate, entro la data del 31 ottobre 2018, con la sola proroga eventuale di sessanta (60) giorni, e quindi con il termine massimo finale del 31 dicembre 2018, il presente contratto non produrrà alcun effetto tra le parti, salvo quanto previsto dal successivo art. 8 (caparra confirmatoria).

“(...).”

Con nota del 24/10/2018 trasmessa con PEC del 29/10/2018, ad oggetto “Formale istanza voltura

autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e conferma dell'accreditamento istituzionale relativamente alla struttura "Comunità Alloggio Villa Felice"- Racale. (...)", il legale rappresentante della Società "Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l." ha trasmesso alla scrivente "FORMALE ISTANZA PER

1) la Voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio Villa Felice, sita in Racale (Le) alla Via Ospina s.n., dalla Società Centro Socio Assistenziale Villa Felice s.a.s. alla società Villa Felice Servizi socio-sanitari s.r.l. con sede legale in Racale (Le) alla Via Gallipoli n. 298, in considerazione della concessione di affitto di ramo di azienda, avente ad oggetto l'attività di "Comunità Alloggio Psichiatrica", ex art. 2 Reg.Reg. n. 7/2002, dotata di n. 08 posti letto sita in Racale (LE) alla via Ospina sn, giusto contratto di affitto di ramo di azienda redatto in data 27.09.2018, dal Dott. Novelli Antonio, Notaio in Gallipoli (LE) iscritto al Collegio Notarile di Lecce, registrato a Casarano (LE) il 01/10/2018 al n. 7718, repertorio n. 86309 raccolta n. 30369 (già trasmessovi in data 10.10.2018 a mezzo Racc. AR e Pec).
(...):",

allegandovi la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli artt. 45 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui il medesimo legale rappresentante ha dichiarato, in relazione alla Comunità Alloggio in oggetto, la permanenza del possesso dei requisiti minimi di esercizio e ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i..

Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/16020 del 30/11/2018 questa Sezione, "considerato che la L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" s.m.i. dispone:

- all'art. 8, comma 2 che "Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.";
- all'art. 9, comma 2 che "L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.";
- all'art. 24, comma 2 che "Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante.";
- all'art. 24, comma 5 che "Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare.";
- l'art. 29 (norme transitorie e finali), comma 9 che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare";

considerato che l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento della "Comunità Alloggio Villa Felice" sita nel Comune di Racale (LE) alla via Ospina snc, sono trasmissibili dalla "Società Centro Socio Assistenziale Villa Felice s.a.s." alla "Società Villa Felice Servizi Socio-Sanitari s.r.l." subordinatamente al riscontro della permanenza dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i.;

ha invitato:

“

- *il Legale Rappresentante della Società “Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l.” di Racale (LE):*
 - *a trasmettere alla scrivente Sezione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi numero e qualifiche del personale da impegnare nella Comunità Alloggio in oggetto;*
 - *a trasmettere, altresì, ai sensi dell’articolo 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui al comma 5 del medesimo art. 9 e circa il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2112 del codice civile in ordine al trasferimento della “Comunità Alloggio Villa Felice”;*
- *il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, commi 3 e 5 e 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e del combinato disposto degli artt. 24, comma 2 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la “Comunità Alloggio Villa Felice”, sita nel Comune di Racale finalizzato alla verifica della permanenza del possesso in capo al soggetto cessionario “Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l.” dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 s.m.i. per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento per la tipologia di struttura “Comunità Alloggio” (art. 2 R.R. n. 7/2002).”, precisando “che la relazione dovrà confermare esplicitamente, per la struttura in oggetto, l’esistenza di tutti i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i. e dal R.R. n. 3/2005 s.m.i., e specificare il nominativo e i titoli accademici del Responsabile Sanitario.”.*

Con PEC del 27/02/2019, il legale rappresentante della “Società Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l.” ha trasmesso la nota datata 14/01/2019 ad oggetto “riscontro vs. nota prot. n. A00_183/16020 avente per oggetto “Villa Felice Servizi Socio Sanitari s.r.l.” di Racale (LE) – Richiesta di voltura dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) denominata “Comunità Alloggio Villa Felice sita in Racale (LE) alla Via Ospina sn. Richiesta di integrazione documentale.”, allegandovi:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà elenco personale Comunità Alloggio Villa Felice.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione condizioni di decadenza art. 9, comma 5 L.R. 9/2017 e rispetto disposizioni art. 2112 codice civile.
- Atto di nomina Responsabile Sanitario Comunità Alloggio Villa Felice
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione titoli responsabile Sanitario
- Copia del certificato di laurea del Responsabile Sanitario;
- Richiesta permanenza in servizio responsabile Sanitario.

Con nota prot. n. U.0088800 del 20/05/2019 trasmessa con PEC in pari data, ad oggetto “Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l.” di Racale (LE). Richiesta di voltura dell’autorizzazione all’esercizio della “Comunità Alloggio Villa Felice”, sita in Racale (LE) alla Via Ospina s.n.. Incarico Regione Puglia – Dip. Prom-della Salute – Servizio Accreditamento e qualità prot. A00_183/16020 del 30.11.2018. – PARERE FINALE”, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ed il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie della ASL TA hanno comunicato, tra l’altro, quanto segue:

“(…)

Requisiti strutturali e tecnologici generali

Secondo quanto riportato nella pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere, nella relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la struttura possiede i requisiti strutturali e tecnologici minimi per l’autorizzazione all’esercizio nonché quelli ulteriori di accreditamento, previsti dal reg. reg. n. 3/2005 e ss.mm.ii. Sez. D.03 “Comunità Alloggio” ubicata nel Comune di Racale Via Ospina s.n.

(…)

Requisiti Organizzativi

La dotazione organica della Struttura “de quo”, secondo quanto riportato dal Reg. Reg. n. 3/2005 e ss.mm.ii Sez. D.03 “Comunità Alloggio”, per quanto attiene la presenza in organico di personale di assistenza, prevede tutte le figure richieste ad eccezione del “collaboratore sanitario esperto o collaboratore professionale

assistente sociale esperto”, in quanto tale incarico è affidato ad una laureata presso l’Università degli studi di Lecce, in Scienze dell’Educazione.

Pertanto, sulla base della valutazione dei titoli posseduti dall’incaricata a svolgere il ruolo di “collaboratore sanitario esperto o collaboratore professionale assistente sociale esperto”, allo stato la stessa non è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 commi 4 e 5 della legge 43/2006 e precisamente di Master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza o certificato di abilitazioni alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica e pertanto non può svolgere la funzione di “Collaboratore Professionale Sanitario Esperto”.

Il requisito indicato è stato confermato dalle note del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – Servizio Accreditamenti e Qualità prot. 000281 del 06.06.2016 (si allega copia) e Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR (nota prot. A00_183 del 10.04.2019 n. 4697, a seguito di richieste di merito, formulate da parte dei Sindacati nonché degli Ordini professionali di diverse professioni sanitarie (si allega copia).

In merito a tale evidenza la struttura Villa Felice ha riscontrato con la nota prot. 13/CU/19 del 24.04.2019 che si allega alla presente.

(...)

CONCLUSIONI

Dall’esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall’esito del sopralluogo effettuato, si ritiene che la struttura “Comunità Alloggio”, ubicata in Racale (LE) alla Via Ospina s.n., posseda i requisiti previsti dal reg. reg. 3/2005 per essere autorizzata ed accreditata come “Comunità alloggio” punto D.03, ad eccezione della valutazione del requisito posseduto dall’attuale “Collaboratore Professionale Sanitario Esperto”.

Per cui si rimette a Codesto Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – Servizio Accreditamenti e Qualità, la valutazione del requisito organizzativo nella persona del “Collaboratore Professionale Sanitario Esperto”, considerato che questo Dipartimento di Prevenzione ha definito la “non conformità” dello stesso sulla base delle indicazioni riportate dagli uffici regionali di cui sopra.”.

Inoltre, ad integrazione della documentazione già trasmessa:

- con nota datata 09/07/2019, ad oggetto “richiesta permanenza in servizio quale responsabile sanitario ai sensi dell’art. 15 nonies del decreto leg.vo 30 dic. 1992 n. 502, come modificato dall’art. 22 della legge n. 183 del 4 nov. 2010.”, consegnata *brevi manu* ed acquisita da questa Sezione con prot. n. A00_183/10408 del 22/07/2019, il Responsabile Sanitario Dott. Giorgio Muci, nato il (omissis), ha dichiarato “di non aver raggiunto, allo stato, i quaranta anni di servizio effettivo, avendone svolti 38 (dico trentotto).”;
- con atto modificativo di contratto di affitto d’azienda - Repertorio n. 87059 del 10/07/2019, consegnato in copia *brevi manu* ed acquisito dalla scrivente con prot. n. A00_183/10409 del 22/07/2019, i legali rappresentanti delle società “Centro Socio-Assistenziale Villa Felice S.a.s. di Migliaccio Marco & C.” e “Villa Felice Servizi Socio-sanitari s.r.l.” “precisano e riconoscono” che deve intendersi come completamente annullato e che non produrrà alcun effetto sull’efficacia del contratto l’art. 7 del medesimo contratto, nel quale era disciplinata la “Condizione sospensiva” che prevedeva che in caso di mancata autorizzazione all’esercizio dell’attività in capo alla società affittuaria, entro il termine massimo del 31/12/2018, il citato contratto non avrebbe prodotto alcun effetto tra le parti.

In relazione alla definizione di “non conformità” del requisito organizzativo afferente la figura professionale del “Collaboratore Professionale Sanitario Esperto”, rilevata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL TA con la sopra riportata nota prot. n. U.0088800 del 20/05/2019 e rimessa alla valutazione di questa Sezione, si rappresenta che:

- con nota prot. n. A00_183/10916 del 31/07/2019 indirizzata al Direttore Generale della ASL TA ed al Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Taranto, e, per conoscenza, al

Ministro della Salute, alla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale, al Presidente della Regione Puglia, al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, al Presidente e Componenti della III Commissione Sanità Regione Puglia ed ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione AA.SS.LL.BA-BR-BT-FG-LE-TA, ad oggetto *“Requisiti del personale con Funzioni di Coordinamento ai sensi dell’art. 6, comma 4 della Legge n. 43 del 01/02/2006. “Richiesta di intervento” dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (O.P.I.) di Taranto. “Quesito” della Direzione Generale della ASL TA. Ricontro.”*, la scrivente Sezione ha precisato, tra l’altro, *“che la Sezione D.02 e D.03 del R.R. n. 3/2005 non prevede nella dotazione organica delle strutture di riabilitazione psichiatrica la figura del Coordinatore, bensì quella del “Collaboratore Sanitario Esperto”, cui non risultano attribuite funzioni di coordinamento e che, pertanto, non deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6, commi 4 e 5 della Legge n. 43/2006.”*;

- con nota prot. n. A00_183/1193 del 24/01/2020 indirizzata ai Presidenti degli Ordini delle Professioni Infermieristiche delle Province di Foggia, Lecce e Taranto, e, per conoscenza, al Ministro della Salute, alla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale, al Dipartimento della Programmazione e dell’Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale, al Presidente della Regione Puglia, al Presidente e Componenti della III Commissione Sanità Regione Puglia, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. BA-BR-BT-FG-LE-TA, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione AA.SS.LL.BA-BR-BT-FG-LE-TA, alle Segreterie Regionali Organizzazioni sindacali Sanità Privata e Pubblico Impiego, al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed alla Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche, ad oggetto *“Requisiti del personale con Funzioni di Coordinamento comma 4, art. 6 legge 43/2006. Strutture di riabilitazione psichiatrica della Regione Puglia. Richiesta di rettifica della nota regionale prot. n. A00_183/10916 del 31/07/2019. RICONTRRO.”*, a firma, tra gli altri, del Direttore del Dipartimento, il Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ha comunicato quanto segue:

“

il Regolamento Regionale n. 3/2005 “Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie” s.m.i. prevede nella Sezione D.03 PRESIDI DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE: STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA, in relazione ai REQUISITI ORGANIZZATIVI, che le strutture di riabilitazione psichiatrica, con presenza di personale di assistenza, debbano disporre, tra l’altro, nel proprio organico di “n.1 collaboratore professionale sanitario esperto o collaboratore professionale assistente sociale esperto”, a cui è applicato, nel CCNL Sanità privata, il livello di inquadramento DS2, previsto contrattualmente per le seguenti figure: “Caposala, Capo-ostetrica, Coordinatore del personale infermieristico, Coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali, Direttore Corsi”.

Nella tabella allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2325 del 03/12/2013 “Regolamento Regionale 8 luglio 2008, n. 11. Strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne. Adeguamento tariffe.”, rappresentativa della retta regionale pro capite e pro die determinata per ciascuna tipologia di struttura in base ai costi sostenuti, nella parte descrittiva delle spese relative al personale, è indicata una unità di categoria DS2, che corrisponde nella pianta organica delle CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002, delle Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) e dei Centri Diurni (art. 4 R.R. n. 7/2002) al “Collaboratore professionale sanitario esperto o collaboratore professionale assistente sociale esperto” .

L’inquadramento nel livello DS2 è tuttavia condizione necessaria ma non sufficiente perché possano ritenersi eseguite funzioni di coordinamento, le quali, come detto, non sono previste dal R.R. n. 3/2005 s.m.i., che non richiede tra i requisiti organizzativi il collaboratore professionale esperto “con funzioni di coordinatore”, e quindi, se mai, possono essere conferite discrezionalmente dal datore di lavoro sulla base della specifica situazione organizzativa e funzionale della struttura sanitaria (in presenza dei requisiti di cui al comma 4 dell’art. 6 della Legge n. 43/2006), in questo caso, con la previsione, ex art. 62 del CCNL Sanità Privata 2002-2005, di una specifica indennità.

Peraltro, se anche volessimo intendere il “collaboratore professionale esperto” quale “Coordinatore” (ma così non è), lo stesso non potrebbe coordinare le attività di collaboratori professionali sanitari riferiti a

profili professionali diversi (infermieri, educatori professionali, personale della riabilitazione, assistenti sociali).

Per tutto quanto sopra rappresentato, si conferma quanto già comunicato con la ns. nota prot. n. A00_183/10916 del 31/07/2019, ribadendo che:

“la Sezione D.02 e D.03 del R.R. n. 3/2005 non prevede nella dotazione organica delle strutture di riabilitazione psichiatrica la figura del Coordinatore, bensì quella del “Collaboratore Sanitario Esperto”, cui non risultano attribuite funzioni di coordinamento e che, pertanto, non deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6, commi 4 e 5 della Legge n. 43/2006”.

Posto quanto sopra;

considerato, inoltre, che:

- con R.R. n. 16 del 23 luglio 2019 *“Disposizioni in materia di accreditamento –approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”*, pubblicato sul BURP n. 84 suppl. del 25/07/2019 ed entrato in vigore il 09/08/2019, è stato, tra l’altro, disposto, all’art. 2, commi 2 e 3, che, a far data da sei mesi dopo l’entrata in vigore del medesimo regolamento, ovvero dal 09/02/2020, le strutture già accreditate e quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. sia prima che dopo il 09/02/2020, devono rispettare i requisiti previsti dai Manuali di Accreditamento limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;
- al comma 1 dell’art. 3 *Altre disposizioni transitorie* del R.R. n. 16/2019 è stabilito che: *“Fatto salvo l’obbligo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativamente alle istanze di accreditamento presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, le verifiche dei requisiti di accreditamento secondo la normativa previgente, disposte prima di quella data e concluse con esito favorevole prima della scadenza del semestre successivo alla medesima data, devono considerarsi idonee ed efficaci ai fini della conclusione del procedimento di accreditamento.”*;
- gli esiti relativi alle verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL TA presso la struttura, trasmessi con nota prot. n. U.0088800 del 20/05/2019, sono antecedenti alla data corrispondente a sei mesi dopo l’entrata in vigore del sopra citato R.R. n. 16/2019 (09/02/2020), oltre che alla stessa data di entrata in vigore (09/08/2019);
- con *Pec* del 03/02/2020 indirizzata a questa Sezione ed al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante - OTA, il legale rappresentante della Società “Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l.” di Racale (LE) ha trasmesso:
 - *Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i requisiti ulteriori di accreditamento, limitatamente alla fase PLAN, accompagnata da copia del documento di identità del Legale rappresentante;*
 - *griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata.”*;

si propone di rilasciare ai sensi dell’art. 9, comma 2 e dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, a seguito di affitto di ramo d’azienda dalla “Società Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co.” di Racale (LE), la voltura dell’autorizzazione all’esercizio ed il mantenimento dell’accreditamento istituzionale in capo alla Società “Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l.” di Racale (LE), il cui legale rappresentante è Marco Giuseppe Migliaccio, di una Comunità Alloggio con n. 8 posti letto denominata “Comunità Alloggio Villa Felice”, sita nel Comune di Racale (LE) alla Via Ospina s.n., il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giorgio Muci, nato il (omissis) e specializzato in Psichiatria, con la prescrizione che il legale rappresentante della Società “Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l.” di Racale (LE) dovrà comunicare a questa Sezione qualsiasi modifica concernente l’assetto della titolarità dell’azienda affittata, ed in particolare, rescissione o risoluzione del contratto di affitto di azienda, proroga del termine di efficacia dell’affitto, acquisto dell’azienda e con la precisazione che:

- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Giorgio Muci non può superare il raggiungimento del settantesimo anno di età (quindi, non oltre il 12/07/2021);
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l." di Racale (LE) dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il legale rappresentante della Società "Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l." di Racale (LE), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare ai sensi dell'art. 9, comma 2 e dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, a seguito di affitto di ramo d'azienda dalla "Società Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co." di Racale (LE), la voltura dell'autorizzazione all'esercizio ed il mantenimento dell'accreditamento istituzionale in capo alla Società "Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l." di Racale (LE), il cui legale rappresentante è Marco Giuseppe Migliaccio, di una Comunità Alloggio con n. 8 posti letto denominata "Comunità Alloggio Villa Felice", sita nel Comune di Racale (LE) alla Via Ospina s.n., il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giorgio Muci, nato il (omissis) e specializzato in Psichiatria, con la prescrizione che il legale rappresentante della Società "Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l." di Racale (LE) dovrà comunicare a questa Sezione qualsiasi modifica concernente l'assetto della titolarità dell'azienda affittata, ed in particolare, rescissione o risoluzione del contratto di affitto di azienda, proroga del termine di efficacia dell'affitto, acquisto dell'azienda e con la precisazione che:
 - la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Giorgio Muci non può superare il raggiungimento del settantesimo anno di età (quindi, non oltre il 12/07/2021);
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - il legale rappresentante della Società Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l." di Racale (LE) dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
 - l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il legale rappresentante della Società "Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l." di Racale (LE), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante*

del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;

– ai sensi dell'art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società “Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l.”, Via Gallipoli n. 298, Racale (LE);
 - al Legale Rappresentante della Società “Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.S. di Migliaccio & Co.”, Via Ospina snc, Racale (LE);
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Direttore del DSM ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Racale (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)